Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 128 del 1° giugno 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 1° giugno 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 47

REGIONE CAMPANIA

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985, n. **10**.

Ulteriore proroga fino al 30 giugno 1985 del termine di cui all'art. 2, secondo comma della legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 19 marzo 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il termine di cui all'art. 2, comma secondo, della legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, già prorogato con leggi regionali 18 gennaio 1983, n. 14, 29 agosto 1983, n. 27 e 23 gennaio 1984, n. 6, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1985.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 8 marzo 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985, n. **11**.

Modifiche dell'art. 9, quinto comma, della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 16.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 19 marzo 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il V comma dell'art. 9 della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 16 è così modificato:

— «Per area suburbana di Napoli si intende quella entro la cui cinta si svolgono servizi che non percorrendo itinerari autostradali, collegano Napoli o tra di loro i Comuni dell'area del Giuglianese, dell'Aversano, del Frattanese, dell'Afragolese, del Nolano e della zona Vesuviana costiera e interna, della penisola Sorrentina e della zona Flegrea costiera.

Art. 2

Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui al capitolo n. 530 del bilancio di previsione per l'anno 1985 denominato «interventi regionali in materia di servizi di pubblico trasporto locale per viaggiatori» (legge regionale 25 gennaio 1983, n. 16) che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 — II comma — della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 8 marzo 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985, n. **12**.

Autorizzazione ai cittadini residenti nella regione Campania per cure presso case di cura non convenzionate operanti sul territorio nazionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 19 marzo 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le autorizzazioni di cui all'art. 1 della legge regionale n. 46 del 27 ottobre 1978 possono essere concesse, negli stessi casi e con le medesime modalità, anche per le cure mediche e chirurgiche prestate presso le strutture ospedaliere e case di cura non specificatamente convenzionate, operanti sul territorio nazionale.

Non si estende al presente articolo unico la sanatoria, di cui all'art. 8 della citata legge regionale n. 46 del 27 ottobre 1978.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 8 marzo 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985, n. **13**.

Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 19 marzo 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1

Attribuzioni dell'Unità Sanitaria Locale

Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, fatte salve quelle riservate allo Stato ed alla Regione, ivi comprese le funzioni già demandate all'Ufficio del Medico Provinciale, agli Ufficiali Sanitari nonché agli altri Enti, organismi ed uffici di cui all'art. 41 della legge regionale 9 giugno 1984, n. 57, sono attribuiti ai Comuni che le esercitano mediante le Unità Sanitarie Locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun Sindaco quale autorità sanitaria locale.

Tali funzioni comprendono, in particolare, quelle concernenti:

1) la prevenzione e la profilassi delle malattie infettive e diffusive e le indagini epidemiologiche su base locale;

2) l'igiene e la medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

3) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità pubblica;

4) l'igiene della produzione, manipolazione, commercio, trasporto, lavorazione, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei;

5) la tutela dell'ambiente contro i fattori di inquinamento con riferimento:

a) all'inquinamento dell'aria;

b) all'inquinamento delle acque;

c) all'inquinamento del suolo;

d) all'inquinamento da rumore o da onde elettromagnetiche e altri agenti fisici; fatte salve le competenze statali, regionali e provinciali di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

6) la vigilanza igienico - sanitaria sulle condizioni degli edifici di vecchia e nuova costruzione ai fini della abitabilità e della agibilità;

7) l'esame dei piani regolatori e degli strumenti urbanistici con riferimento all'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e la vigilanza sulle condizioni igieniche degli edifici in relazione alle diverse utilizzazioni;

8) la tutela ed il controllo dell'approvigionamento idrico;

9) la tutela igienico - sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali ed artificiali;

10) il controllo sull'allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonché dei fanghi;

11) gli interventi sull'ambiente di vita e di lavoro inerenti alla prevenzione di tutti gli eventi morbosi;

12) le certificazioni e gli accertamenti medico -legali con l'esclusione di quelli relativi ai servizi di cui all'art. 6, lettera z) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

13) la polizia mortuaria;

14) la vigilanza sulle farmacie;

15) rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio delle strutture sanitarie e terapeutiche di cui agli artt. 193, 194 e 199 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Sono altresì incluse le funzioni indicate nelle lettere a), c), d), e) dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delegate dallo Stato alla Regione e da queste subdelegate ai Comuni ai sensi del IV comma del citato art. 7.

I Comuni destinatari della subdelega trasmettono alla Giunta regionale:

a) una relazione sull'andamento delle funzioni subdelegate contemporaneamente alla trasmissione della relazione sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze manifestatesi in corso di esercizio, prevista dal IV comma dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) informazioni e dati richiesti per il coordinamento delle funzioni subdelegate ai sensi della presente legge.

Le funzioni amministrative subdelegate sono esercitate dai Comuni in conformità delle direttive impartite dalla Giunta Regionale - Assessorato Sanità.

In caso di ritardo ingiustificato o di omissione nella emanazione di singoli atti inerenti l'esercizio delle funzioni subdelegate, la Giunta regionale previo invito a provvedere entro 30 giorni e sentito il Comune e l'Unità Sanitaria Locale interessata, provvede in sostituzione per l'emanazione del singolo atto.

Art. 2

Attività istruttoria di vigilanza e di controllo

L'attività istruttoria, di vigilanza e di controllo sulle materie indicate nell'articolo precedente è demandata agli appositi servizi della Unità Sanitaria Locale previsti dall'art. 28 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, fermo restando le comptenze del Servizio di cui alla lettera b) del I e II comma dell'art. 35 della precitata legge.

I Servizi di cui sopra, in particolare:

a) propongono al Sindaco competente per territorio l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 3, e in caso di urgenza, procedono ad interventi temporanei di ordine tecnico - professionale;

b) possono avvalersi dell'opera dei medici convenzionati nell'ambito della relativa convenzione, oltre che del personale del ruolo sanitario regionale che è tenuto a prestare la propria opera in relazione alla propria specifica professionalità.

Art. 3

Attribuzioni del Sindaco

Il Sindaco, in materia di igiene e sanità pubblica, adotta i provvedimenti che comportano poteri autorizzativi o prescrittivi o di concessione, ivi compresi quelli previsti dal D.P.R. 26 marzo 1980. n. 327. Il Sindaco emana, altresì, le ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi del Testo Unico delle leggi comunali e provinciali.

Il Sindaco, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale direttamente dei presidi e servizi dell'Unità Sanitaria Locale che, nello stabilire l'organizzazione interna dei servizi, deve garantire ai Sindaci le condizioni per il pieno esercizio delle proprie attribuzioni. Il Sindaco della città di Napoli, comprendente più Unità Sanitarie Locali, è facultato ad avvalersi, attraverso un apposito servizio di coordinamento, di personale messo a disposizione dalle Unità Sanitarie Locali della stessa città di Napoli, per l'esercizio delle attribuzioni di cui al I comma del presente articolo.

Art. 4

Competenze della Regione

Sono attribuite alla Regione, che le esercita mediante gli organi di cui all'art. 35 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, le seguenti funzioni:

a) di indirizzo e coordinamento nell'ambito della programmazione regionale, al fine di assicurare la uniformità di interventi e delle prestazioni nel territorio regionale;

b) emanazioni di direttive in materia di igiene e sanità pubblica;

c) provvedimenti igienici previsti dall'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, quando siano richiesti da condizioni territoriali interessanti più Unità Sanitarie Locali;

d) competenze di cui alla legge 2 maggio 1977, n. 192, con esclusione di attività di vigilanza locale, attribuita ai Comuni che la esercitano attraverso l'Unità Sanitaria Locale.

L'attività istruttoria, tecnica ed amministrativa, nelle materie indicate nel presente articolo, è espletata dal Servizio regionale di cui alla lettera b) del I e II comma dell'art. 35 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, attraverso i suoi settori centrali e periferici, che può avvalersi dei settori e dei servizi delle Unità Sanitarie locali, di concerto con i Comuni interessati.

Spetta al Presidente della Giunta regionale l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica interessanti il territorio di più Comuni.

L'esecuzione delle ordinanze di cui al precedente comma è demandata ai Sindaci.

Art. 5

Attività ispettiva, di vigilanza e controllo

L'attività di vigilanza e di controllo è esercitata, per quanto di rispettiva competenza dai servizi, competenti per materia, di cui agli artt. 28 e 35 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57.

Al personale dei servizi di cui al comma precedente, nei limiti dell'attività cui è destinato, è attribuito, con le procedure previste dalla normativa statale, la qualifica di Ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Art. 6

Attività nell'interesse dei privati

I tariffari per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, espletati a favore di privati dai Servizi, presidi e distretti, sono stabiliti dal Consiglio regionale.

Le tariffe sono soggette a revisione annuale sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.

I proventi relativi sono trattenuti dalle Unità Sanitarie Locali e dalla Regione e utilizzati in conformità al disposto di cui al II comma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

TITOLO II

Art. 7

Commissioni, Collegi e Comitati

Tutte le Commissioni, Comitati, Collegi o altri organismi sanitari operano a livello di Unità Sanitaria Locale. In dette Commissioni, Comitati, Collegi o altri organismi, già previsti dalla vigente legislazione, i Medici Provinciali e gli Ufficiali Sanitari, sono sostituiti dal responsabile del servizio, competente per materia, dall'Unità

Sanitaria Locale o, su sua proposta, da altro medico del servizio stesso ed in conformità a tale principio nelle Commissioni edilizie comunali è assicurata la presenza del medico.

Nelle Commissioni provinciali, non sanitarie, la cui composizione prevede la partecipazione del Medico Provinciale o dell'Ufficiale Sanitario, questi sono sostituiti da funzionari del servizio di cui alla lettera b) dell'art. 35 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57.

Qualora le Unità Sanitarie Locali, territorialmente competenti siano temporaneamente carenti di dipendenti che, ai sensi del I comma del presente articolo, sostituiscono i soggetti già partecipanti a Commissioni, Collegi e Comitati, la Giunta regionale individua i relativi sostituti.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti, non si applicano alle Commissioni previste dai successivi articoli.

Art. 8

Commissione Sanitaria Locale per l'accertamento della invalidità civile

È costituita in ciascuna Unità Sanitaria Locale la Commissione per l'accertamento delle condizioni di minorazione dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'art. 7 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni.

La sua composizione è stabilita dalla legge indicata nel I comma del presente articolo, con le seguenti variazioni:

a) il medico Provinciale o il medico dallo stesso designato, è sostituito dal responsabile del servizio, competente per materia, dell'Unità Sanitaria Locale o da altro medico dipendente dalla Unità Sanitaria Locale;

b) l'Ispettore Medico del lavoro e altro medico già scelto dal Capo dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro, è sostituito da un medico specialista in medicina legale e del lavoro dipendente dalla Unità Sanitaria Locale ovvero da altro medico specialista nelle medesime discipline, designato dal Comitato di Gestione;

c) un medico designato dall'Associazione Nazionale dei Mutilati ed Invadili Civili.

Le funzioni di segretario della Commissione, sono esercitate da un funzionario amministrativo del livello funzionale dei collaboratori designati dal Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale.

Art. 9

Commissione Sanitaria Regionale per l'accertamento dell'invalidità civile

La Commissione Sanitaria Regionale di cui all'art. 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni è nominata dalla Giunta regionale, con le seguenti variazioni:

a) il Medico Provinciale del capoluogo della Regione è sostituito da un funzionario della Regione laureato in medicina e chirurgia;

b) l'Ispettore Medico del Lavoro o altro medico designato dal Capo dell'Ispettorato regionale del lavoro, è sostituito da un medico specialista in medicina legale o del lavoro, iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, ovvero da altro medico specialista nelle medesime discipline, designato dall'Assessore regionale alla Sanità;

c) un medico designato dall'Associazione Nazionale dei Mutilati ed Invalidi Civili.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Regione.

I Sanitari che fanno parte della Commissione regionale non possono essere né presidenti né componenti delle Commissioni Locali indicate nel I comma del precedente art. 8.

Per l'attività della Commissione di cui al presente articolo la Regione può avvalersi dei servizi delle Unità Sanitarie Locali, d'intesa con i rispettivi Comitati di Gestione.

La Giunta regionale, in relazione al numero dei ricorsi da esaminare, può nominare più Commissioni regionali.

L'esito dell'accertamento diagnostico e relativo giudizio della Commissione Sanitaria Locale, dovrà essere comunicata all'interessato, entro 150 giorni dalla data di presentazione della domanda.

In caso di mancata pronuncia, entro il termine di cui al precedente comma, gli interessati possono inoltrare ricorso alla Commissione regionale che decide in unica istanza.

Art. 10

Commissione Sanitaria Locale per l'accertamento delle condizioni di minorazioni dei ciechi civili

È costituita in ciascuna Unità Sanitaria Locale la Commissione Locale per l'accertamernto delle condizioni di minorazioni dei ciechi civili di cui all'art. 10 della legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modifiche ed integrazioni.

La sua composizione è stabilita dalla legge indicata nel I comma del precedente articolo, con le seugenti variazioni:

a) il medico provinciale ed il medico dallo stesso designato è sostituito dal responsabile del Servizio, competente per materia, della Unità Sanitaria Locale o da altro medico dipendente dall'Unità Sanitaria Locale;

b) l'oculista già designato dal Comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica è sostituito da un oculista dipendente dall'Unità Sanitaria Locale ovvero da altro oculista designato dal Comitato di Gestione;

c) l'oculista già designato dall'Unione Italiane Ciechi, a seguito dell'estinzione del predetto Ente ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è designato dal Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale su terna proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario amministrativo del livello funzionale dei collaboratori designato dal Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale.

Art. 11

Commissione Sanitaria Regionale per l'accertamento delle condizioni di minorazione dei ciechi civili

La Commissione sanitaria regionale di cui all'art. 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modifiche ed integrazioni è nominata dalla Giunta regionale con le seguenti variazioni:

a) il Medico Provinciale del capoluogo della Regione è sostituito da un funzionario della Regione laureato in medicina e chirurgia;

b) l'oculista già designato dall'Unione Ciechi, a seguito della estinzione dell'Ente ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito da un oculista designato dall'Assessore regionale alla Sanità su una terna proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dei Servizi della Regione di cui all'art. 35 della legge reginale 9 giugno 1980, n. 57.

I sanitari componenti della Commissione regionale non possono essere né presidenti, né componenti delle Commissioni locali.

Per l'attività della Commissione di cui al presente articolo la Regione può avvalersi dei servizi delle Unità Sanitarie Locali di intesa con i rispettivi Comitati di Gestione.

La Giunta regionale, in relazione al numero dei ricorsi da esaminare può nominare più Commissioni regionali.

Art. 12

Commissione Sanitaria Locale per l'accertamento delle condizioni di minorazione dei sordomuti

È costituita in ciascuna Unità Sanitaria Locale la Commissione locale per l'accertamento delle condizioni di minorazione dei sordomuti di cui all'art. 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni.

La composizione è stabilita dalla legge indicata nel I comma del presente articolo, con le seguenti variazioni:

a) il Medico Provinciale o il funzionario medico dell'Ufficio del Medico Provinciale stesso o l'Ufficiale sanitario e l'altro medico dell'ufficio comunale di igiene è sostituito dal responsabile del servizio, competente per materia, dell'Unità Sanitaria Locale o da altro medico dipendente dalla Unità Sanitaria Locale;

b) il medico specialista in otorinolaringoiatria già designato dal Capo dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro, è sostituito da un medico specialista in otorinolaringoiatria dipendente dalla Unità Sanitaria Locale ovvero da altro medico specialista nella medesima disciplina, designato dal Comitato di Gestione;

c) il medico specialista in otorinolaringoiatria, già designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, a seguito della dichiarazione di estinzione dell'Ente, ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito da un medico specialista in otorinolaringoiatria, designato dal Comitato di Gestione su una terna proposta dalle Associazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Le funzioni di segretario della Commissione, sono esercitate da un funzionario amministrativo del livello funzionale dei collaboratori designato dal Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale.

Art. 13

Commissione Sanitaria Regionale per l'accertamento delle condizioni di minorazione dei sordomuti

La Commissione sanitaria regionale di cui all'art. 4 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni, è nominata dalla Giunta regionale, con le seguenti variazioni:

a) il Medico Provinciale del capoluogo della Regione è sostituito da un funzionario della Regione laureato in medicina e chirurgia;

b) l'Ispettore Medico del Lavoro o altro medico designato dal Capo dell'Ispettorato regionale del lavoro, è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro, iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, ovvero da altro medico specialista nella medesima disciplina, designato dall'Assessore regionale alla Sanità;

c) l'Ufficiale sanitario è sostituito da altro medico, preferibilmente specializzato in foniatria, iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale ovvero da altro medico specialista nella medesima disciplina, designato dall'Assessore regionale alla Sanità;

d) il medico specialista in otorinolaringoiatria, già designato dall'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti a seguito della dichiarazione di estinzione dell'Ente, ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Assessore regionale alla Sanità, su una terna proposta dalle Associazioni di categoria, maggiormente rappresentative, a livello nazionale.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dei servizi della Regione di cui all'art. 35 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57.

I sanitari componenti della Commissione regionale non possono essere presidenti o componenti delle Commissioni Locali.

Per l'attività della Commissione di cui al presente articolo la Regione può avvalersi dei servizi delle Unità Sanitarie Locali, d'intesa con i rispettivi Comitati di Gestione.

La Giunta regionale, in relazione al numero dei ricorsi da esaminare, può nominare più Commissioni regionali.

Art. 14

Collegio Medico per l'accertamento delle compatibilità dello stato psico - fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare

È costituito in ciascuna Unità Sanitaria Locale il Collegio medico di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La sua composizione è stabilita dalla legge indicata nel I comma del presente articolo, con le seguenti variazioni:

a) il Medico Provinciale è sostituito da un responsabile del Servizio, competente per materia, dell'Unità Sanitaria Locale;

b) l'Ispettore Medico del Lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro dipendente dall'Unità Sanitaria Locale ovvero da un altro medico specialista nelle medesime discipline scelto dal Comitato di Gestione;

c) il medico già designato dall'Associazione, Opera o Ente, di cui all'ultimo comma dell'art. 15 della stessa legge 2 aprile 1968, n. 482, ove i medesimi sono stati estinti ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito da un medico scelto dal Comitato di Gestione su una terna proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario amministrativo del livello funzionale dei collaboratori designato dal Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale.

Art. 15

Commissioni sanitarie per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti

Il Medico Provinciale, già Presidente della Commissione sanitaria prevista dall'art. 12 del D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995, è sostituito da funzionari, laureati in medicina e chirurgia, dei servizi di cui all'art. 35 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57.

Art. 16

Commissione per l'ampliamento e la costruzione dei cimiteri

La Commissione già provinciale per l'ampliamento e la costruzione dei cimiteri di cui all'art. 53 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, opera in ciascuna Unità Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale esistono o siano previsti, dai piani regolatori, complessi cimiteriali.

Essa è nominata dal Comitato di Gestione e la sua composizione è così modificata:

a) il medico igienista funzionario del ruolo regionale è sostituito dal responsabile del servizio, competente per materia, dall'Unità Sanitaria Locale o da altro medico dipendente dall'Unità Sanitaria Locale;

b) l'Ufficiale sanitario è sostituito da altro sanitario del servizio di cui al precedente punto a).

Art. 17

Commissione tecnica per i gas tossici

Nella Commissione tecnica indicata dall'art. 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 47, il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio, competente per materia, dall'Unità Sanitaria Locale o da altro medico dipendente dall'Unità Sanitaria Locale; l'esperto in chimica già membro del Consiglio provinciale di sanità è sostituito da un chimico dipendente dell'Unità Sanitaria Locale o da altro chimico designato dal Comitato di Gestione.

Art. 18

Commissione per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano

È costituita in ciascuna Unità Sanitaria Locale la Commissione locale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano di cui all'art. 3 della legge 14 luglio 1967, n. 592.

Alla sua composizione sono apportate le seguenti variazioni:

a) il Medico Provinciale è sostituito dal responsabile del servizio competente per materia, dell'Unità Sanitaria Locale o da altro medico dipendente dall'Unità Sanitaria Locale, che la presiede;

b) l'Ufficiale sanitario del capoluogo è sostituito da altro medico dipendente dall'Unità Sanitaria Locale;

c) il direttore della sezione medicomicografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, è sostituito da altro medico dipendente dall'Unità Sanitaria Locale;

d) il direttore sanitario di ospedale della Provincia, è sostituito da responsabile del servizio competente per materia, dell'Unità Sanitaria Locale o da altro medico dipendente dell'Unità Sanitaria Locale;

e) i due amministratori ospedalieri di cui al numero 10 dell'art. 3 della citata legge 14 luglio 1967, n. 592, sono sostituiti da due componenti scelti nel proprio interno, dal Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale.

Della Commissione di cui al presente articolo, non fanno più parte l'Assessore provinciale all'Igiene e Sanità ed il rappresentante della Croce Rossa Italiana.

Art. 19

Compensi

Con ulteriore provvedimento legislativo saranno determinati i compensi da corrispondere ai Componenti ed ai Segretari delle Commissioni e dei Collegi.

Art. 20

Soppressione degli Organi Collegiali

Sono soppressi:

a) il Consiglio provinciale di Sanità previsto dal D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257;

b) le Commissioni di vigilanza nei brefotrofi, nelle case di refezione e negli analoghi istituti che provvedono all'assistenza agli illeggittimi prevista dall'art. 17 del R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798; le relative funzioni sono attribuite ai Servizi dell'Unità Sanitaria Locale, competenti per materia;

c) la Commissione provinciale di vigilanza nei manicomi pubblici e privati e degli alienati curati in casa privata prevista dall'art. 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 36;

d) la Commissione di cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Art. 21

Nomina delle Commissioni, Collegi, Comitati delle Unità Sanitarie Locali

Le Commissioni, i Collegi ed i Comitati costituiti presso le Unità Sanitarie Locali sono nominati dai rispettivi Comitati di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale.

TITOLO III

PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE ED ATTIVITÀ DI VIGILANZA NEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI

Art. 22

Autorizzazione all'esercizio farmaceutico

Nel rispetto della vigente legislazione in materia, per quanto non previsto negli articoli del presente titolo, la Regione, su proposta dei Comitati di Gestione delle Unità Sanitarie Locali e sentiti i Consigli comunali interessati, esercitano le funzioni amministrative relative alla formazione e revisione della pianta organica delle farmacie nonché all'istituzione di dispensari farmaceutici.

Il Sindaco del Comune interessato, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ha diritto di intervenire, con voto consultivo, alla riunione del Comitato di Gestione in cui si discutono le proposte alla Giunta regionale circa la pianta organica del proprio Comune.

Sono altresì di competenza della Giunta regionale i provvedimenti relativi a:

a) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie ivi comprese e le farmacie succursali previste nella pianta organica;

b) autorizzazione alla gestione provvisoria degli esercizi farmaceutici resisi vacanti;

c) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;

d) riconoscimento del trasferimento delle titolarità;

Art. 23

Ispezioni e vigilanza

Le ispezioni sulle farmacie, già previste dall'art. 127 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni, sono effettuate dai competenti servizi di cui agli artt. 2 e 5 della presente legge, con l'assistenza di un farmacista designato dall'Ordine Professionale dei farmacisti competenti per territorio.

L'esito degli accertamenti effettuati, per gli eventuali provvedimenti di competenza, vengono comunicati alla Giunta regionale, al Sindaco del Comune ove ha sede l'esercizio farmaceutico, sottoposta ad ispezione, nonché al Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Art. 24

Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie

Nel rispetto delle norme stabilite dalla legge regionale 1° febbraio 1980, n. 7, gli atti già di competenza del Medico Provinciale, sono attribuiti al Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, mentre le competenze in merito ai pareri già attribuiti agli Ufficiali sanitari, vengono assunte dal responsabile del servizio, competente per materia, dell'Unità Sanitaria Locale o da altro medico dell'Unità Sanitaria Locale.

Art. 25

Concorsi per il conferimento di farmacie
Commissione giudicatrice

I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, sono espletati, per ogni ambito territoriale delle Unità Sanitarie Locali, dalla Regione, secondo la vigente normativa in materia.

La Commissione è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:

— tre funzionari della Regione di cui almeno uno laureato in medicina e chirurgia o in farmacia o in chimica;

— un professore universitario in materia farmaceutica, designato dall'Università agli Studi del capoluogo della Regione;

— due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti tra due distinte terne, proposte dall'Ordine provinciale dei Farmacisti competente per territorio.

La Commissione è presieduta da uno dei funzionari della Regione.

In caso di parità e nel rispetto della normativa vigente dello Stato, prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Servizio regionale di cui alla lettera b) dell'art. 23 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57.

La Giunta regionale approva la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice e nomina i vincitori. L'elenco dei vincitori è trasmesso ai Sindaci ed alle Unità Sanitarie Locali interessate per gli adempimenti di competenza.

Art. 26

Il personale di ruolo regionale già in servizio e quello comunque utilizzato presso i soppressi uffici dei medici provinciali ivi compresi i medici provinciali, che ha esercitato il diritto di opzione previsto dall'art. 8 della legge regionale 11 novembre 1980, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni, ha facoltà di transitare nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale, previa presentazione di apposita domanda al Presidente della Giunta regionale, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 8 marzo 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985, n. **14.**

Disciplina dell'insegnamento dello sci in Campania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 19 marzo 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

L'esercizio dell'attività dell'insegnamento dello sci in Campania è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2

Maestri di sci

Sono maestri di sci coloro che possiedono i requisiti ed i titoli previsti dalla presente legge e che ottengono la licenza richiesta per l'esercizio dell'insegnamento dello sci.

Art. 3

Rilascio della licenza - Rinnovo della stessa

Fermo quanto disposto dal II comma dell'art. 123 T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, per esercitare l'attività di maestro di sci occorre essere in possesso della licenza rilasciata dal Comune di residenza a norma dell'art. 19 n. 2 del D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616.

Per ottenere la licenza di cui al comma precedente si richiede:

1) certificato di abilitazione all'insegnamento dello sci rilasciato dalla Regione Campania;

2) certificato generale del casellario giudiziale dal quale risulti che il richiedente non ha riportato condanne e non è sottoposto alle misure di cui all'art. 11, I comma e all'art. 123, II comma del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

3) certificato di un medico specializzato in medicina sportiva, che attesti l'idoneità fisica all'insegnamento dello sci. Detto certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi alla presentazione della domanda;

4) possesso della licenza della scuola media inferiore (scuola dell'obbligo);

5) maggiore età.

La licenza di maestro di sci ha validità triennale.

Alla scadenza di ogni triennio la licenza viene convalidata a domanda dell'interessato e previa presentazione del certificato medico di cui al punto 3 del presente articolo e di un attestato dell'Associazione Maestri di Sci della Campania che comprovi la partecipazione ad un corso di aggiornamento tecnico nel triennio decorso tenuto da istruttori della F.I.S.I.

Art. 4

Revoca

La licenza di cui all'art. 3 è revocata in ogni tempo dal Comune allorché l'interessato perda uno dei requisiti previsti dai punti 2 e 3 del precedente art. 3.

Art. 5

Prove d'esame

Gli esami per ottenere il certificato di abilitazione all'insegnamento dello sci di cui al n. 1 del precedente art. 3 sono espletati da una Commissione nominata dall'Assessore allo Sport e Turismo della Regione Campania.

La Commissione è composta da:

1) l'Assessore Regionale allo Sport e Turismo o suo delegato, che la presiede;

2) il Presidente della F.I.S.I. o un suo delegato;

3) un funzionario dell'Assessorato Regionale allo Sport e Turismo;

4) tre maestri di sci indicati dall'associazione maestri di sci della Campania;

5) un medico specializzato in medicina dello sport.

Con le stesse modalità e gli gli stessi criteri seguiti per i componenti di cui ai precedenti nn. 4 e 5 sono nominati altrettanti membri supplenti.

La Commissione dura in carica un triennio ed i singoli componenti possono essere riconfermati.

La Commissione rende noto:

a) il programma delle prove d'esame;

b) i criteri di valutazione delle singole prove.

Gli esami di cui al presente articolo sono indetti dalla Regione almeno una volta all'anno e le date di svolgimento degli stessi sono resi noti con idonei mezzi di informazione.

I candidati sono ammessi agli esami di cui al presente articolo previa presentazione di domanda corredata dal certificato di idoneità tecnico-pratica all'insegnamento dello Sci, rilasciato dalla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) per le discipline alpine o per il fondo.

I maestri abilitati all'insegnamento dello sci nelle sole discipline alpine non possono impartire lezioni nel fondo e viceversa.

Art. 6

Maestri di sci non residenti

I non residenti in Campania possono esercitare l'insegnamento dello sci in Campania, purché siano in possesso di regolare licenza rilasciata dal Comune in cui risiedono secondo le norme di legge in vigore.

I maestri di sci stranieri, per esercitare l'insegnamento dello sci in Campania, devono comprovare di essere abilitati secondo le norme vigenti nello Stato di appartenenza.

Art. 7

Norme transitorie

Nella prima applicazione della presente legge i residenti in Campania, che sono in possesso della licenza di abilitazione all'insegnamento dello sci ai sensi dell'art. 123 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni oppure a norma dell'art. 19 n. 2 del D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616, rilasciata da uno dei Comuni della Campania, conseguono di diritto il rinnovo automatico della licenza stessa per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

I residenti in Campania che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di un certificato di idoneità all'insegnamento dello sci rilasciato da organismi tecnici a ciò preposti dalla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) ottengono la licenza di cui al precedente art. 3 presentando al Comune di residenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, domanda corredata dai titoli e requisiti di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 3 nonché del certificato di idoneità tecnica rilasciato dalla F.I.S.I.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, essendo in possesso di certificato di idoneità all'insegnamento dello sci rilasciato da altre Associazioni costituite al fine della formazione tecnico-didattica dei maestri di sci, che comunque abbiano superato gli esami indetti a tal fine entro il 31 dicembre 1981 dalle Prefetture dei Capoluoghi di Provincia della Regione Campania, ottengono la licenza di cui al precedente articolo 3 presentando al Comune di residenza, entro il 31 dicembre dell'anno sucessivo a quello di entrata in vigore della presente legge, domanda corredata dai titoli e requisiti di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 3 nonché del certificato di idoneità tecnico-didattica rilasciato dalla propria Associazione e l'attestato di superamento dell'esame indetto dalla Prefettura di appartenenza.

I residenti in Campania che al momento dell'approvazione della presente legge sono in possesso di certificato di idoneità dell'insegnamento dello sci rilasciato da altre associazioni nazionali costituite al fine della formazione tecnica-didattica dei maestri di sci, che non abbiano sostenuto l'esame di cui al comma precedente, sono ammessi a sostenere direttamente un esame teorico a seguito di domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale prova è espletata in una seduta straordinaria della Commissione prevista dall'art. 5 della presente legge. Coloro che abbiano superato l'esame otterranno la licenza di cui al precedente art. 3 presentando al Comune di residenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, domanda corredata dai titoli e requisiti di cui ai punti 3, 4, e 5 del precedente art. 3, nonché del certificato di idoneità rilasciato dalla propria associazione.

Art. 8

Scuole di sci

Due o più maestri di sci abilitati all'insegnamento in forza delle norme di cui alla presente legge possono esercitare l'attività in forma associata attribuendo alla propria struttura organizzativa la denominazione di «scuola di sci».

Art. 9

Sanzioni

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisce reato ai sensi delle leggi vigenti, chiunque eserciti nell'ambito del territorio della Regione Campania, l'attività di maestro di sci sprovvisto della relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecunaria compresa tra un minimo di L. 100.000 ed un massimo di L. 300.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Coloro che nell'ambito del territorio della Regione Campania esercitano l'attività dell'insegnamento dello sci in forma associata, sprovvisti della relativa licenza ed usando la denominazione di «Scuola di sci» sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecunaria compresa tra un minimo di L. 300.000 ed un massimo di L. 900.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Art. 10

Vigilanza

Alle violazioni previste dal precedente art. 9, si applicano le norme di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

I proventi delle relative sanzioni amministrative spettano ai Comuni nel cui territorio sono commesse le infrazioni.

Art. 11

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, II comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 8 marzo 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 23 dell'11 agosto 1978 - Difensore civico presso la regione Campania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 19 marzo 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23 è sostituito dal seguente:

— «È istituito il Difensore Civico presso la Regione Campania».

Art. 2

L'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23, è sostituito dal seguente:

— «Spetta al Difensore Civico il potere di seguire, a tutela dei singoli, degli Enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e che ne facciano richiesta, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dall'Amministrazione della Regione, dagli Enti ed Aziende dipendenti e titolari di delega, limitatamente, per questi ultimi, alle funzioni delegate, nonché il funzionamento delle Unità Sanitarie Locali con speciale riferimento alla salvaguardia dei diritti costituzionali dell'utente in modo che siano assicurate le tempestività e le regolarità.

Il ricorso al Difensore Civico non è proponibile quando sia stato già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale o amministrativo.

L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento di cui al primo comma, al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni.

Il Difensore Civico qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre Amministrazioni si verifichino disfunzioni od anomalie comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa regionale diretta o delegata, ne riferisce al Consiglio regionale a termini del successivo articolo 3.

Art. 3

L'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23, è sostituito dal seguente:

— «Il Difensore Civico comunica all'amministrazione competente l'avvenuta proposizione del ricorso ed il relativo oggetto.

Ha diritto di ottenere dagli uffici dell'amministrazione regionale e dagli Enti e Aziende indicati al primo comma dell'articolo 2 copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

Decorsi dieci giorni dall'acquisizione dei documenti e notizie richiesti, fissa il termine per la definizione dell'affare o chiede ai preposti

agli uffici competenti di procedere congiuntamente all'esame della questione, al fine di contribuire alla sua sollecita definizione.

Se il Difensore Civico accerta che l'atto richiesto, per il quale è stato sollecitato il suo intervento, sia un atto dovuto omesso illegittimamente, ha l'obbligo di chiedere al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per l'adozione dell'atto omesso.

Art. 4

L'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23, è sostituito dal seguente:

— «il Difensore Civico presenta annualmente entro il 31 marzo una dettagliata relazione avente ad oggetto l'attività svolta nell'anno.

Se, nel corso dei suoi interventi, il difensore civico viene a conoscenza di abusi, omissioni, ritardi, irregolarità e illegittimità nella gestione dell'amministrazione regionale o degli altri enti destinatari passivi della legge 11 agosto 1978, n. 23, ha l'obbligo di riferirne immediatamente al Consiglio regionale.

Decorsi trenta giorni dall'invio della relazione, senza che essa sia stata presa in esame, è facultato a svolgere direttamente una indagine conoscitiva, i cui risultati saranno oggetto di una specifica relazione al Consiglio stesso.

Il Difensore Civico può anche inviare relazioni su questioni specifiche al Consiglio ed alla Giunta.

Art. 5

L'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23, è sostituito dal seguente:

— «Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

L'elezione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Nel caso in cui nessuno dei candidati ottiene la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime tre votazioni, l'elezione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo tre votazioni, il Consiglio procederà a nuova votazione entro i successivi trenta giorni e per la validità dell'elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 6

L'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23, è sostituito dal seguente:

— «Il Difensore Civico dura in carica 5 anni e può essere confermato una sola volta con le modalità previste dall'articolo 5 della presente legge.

Il Difensore Civico, fuori delle ipotesi di decadenza e di revoca, rimane in carica fino alla nomina del successore.

Il quinquennio decorre dalla data di immissione in possesso del Difensore Civico nell'incarico conferitogli, che dovrà avvenire immediatamente dopo la pubblicazione del decreto di nomina nel Bollettino Ufficiale della Regione; di essa verrà redatto apposito verbale avanti al Presidente del Consiglio regionale che lo sottoscriverà dopo la firma di accettazione dell'interessato e che sarà controfirmato per autentica dal Segretario Generale del Consiglio.

Art. 7

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23, è così modificato:

— «Il Difensore Civico ha sede presso gli Uffici del Consiglio regionale e dispone di un ufficio di segreteria la cui dotazione organica è fissata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

L'Ufficio di segreteria del difensore civico è equiparato a tutti gli effetti agli uffici del Consiglio regionale istituiti con la legge regionale 30 agosto 1977, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 40 milioni per il

1985, si farà fronte con l'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, con la denominazione corrispondente a quella del capitolo 80 del bilancio 1984. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 maggio 1980, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 30 gennaio 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985, n. **16.**

Interpretazione autentica dell'art. 12, secondo comma, della legge regionale 26 maggio 1975, n. 40 e modifica dell'art. 14 della stessa legge.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 19 marzo 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 40, viene interpretato autenticamente nel senso che la Giunta regionale può risolvere uno o più concessioni allorquando il relativo servizio non sia esercitato dal Concessionario anche per causa di forza maggiore, e la sospensione duri per un periodo di oltre sei mesi.

La facoltà di cui sopra può essere esercitata dalla Giunta regionale anche nel caso in cui durante la predetta sospensione lo svolgimento del servizio sia affidato dalla Regione ad altro esercente.

Art. 2

L'art. 14 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 40, viene modificato come segue:

— «La Giunta regionale può porre termine ai rapporti concessionali per tutte o parte delle autolinee esercitate da un'azienda concessionaria.

La Giunta regionale pone termine ai rapporti concessionali per tutte le autolinee esercitate da un'azienda, oltre che nei casi di cui ai commi I, III e IV dell'art. 11 ed al comma II dell'art. 12 nei seguenti casi:

a) quando il Concessionario venga a perdere i requisiti di idoneità tecnica o finanziaria;

b) quando il concessionario non ottemperi alle disposizioni impartite dall'amministrazione regionale o, comunque, si renda inadempiente agli obblighi derivanti dai disciplinari di concessione di tutte le autolinee esercitate o imposti da norme di legge o di regolamento e dai contratti di lavoro vigenti.

La Giunta regionale pone termine ai rapporti concessionali per una o più autolinee esercitate da una azienda, oltre che nei casi di cui ai commi I, III e IV dell'art. 11 ed al II comma dell'art. 12 nei seguenti altri casi:

c) quando il concessionario non dia inizio al servizio nel termine stabilito o lo abbandoni ovvero lo interrompa o lo effettui con gravi irregolarità o, comunque, si renda inadempiente agli obblighi derivanti dal relativo disciplinare di concessione;

d) quando vengano meno le esigenze o le possibilità del traffico che determinarono la concessione;

e) quando, nell'ambito dell'attività di riordino di cui al II comma dell'art. 11 della presente legge, sia necessaria una diversa sistemazione del servizio.

In tutti i suddetti casi, fatta eccezione per quello previsto alla lettera e), non si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 — commi V e VI — della presente legge e nessun indennizzo spetterà al concessionario. Inoltre, in tutti i suddetti

casi, fatta eccezione per quello previsto alla lettera a), la Giunta regionale procederà a porre fine ai rapporti concessionali dopo la scadenza del termine stabilito nella seconda diffida da parte del concessionario.

Nei casi di cui ai precedenti punti c), d), e), la Regione può sottoporre a ristrutturazione e revisione tutte le altre concessioni di cui risulti titolare il concessionario».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 8 marzo 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985, n. **17**.

Norme di attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151 - Prima delimitazione bacini di traffico e delega funzioni amministrative.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 19 marzo 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge.

Art. 1

Ai fini della strutturazione organica dei servizi automobilistici di linea per il trasporto pubblico di persone di competenza regionale e dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico, il territorio regionale è suddiviso in bacini di traffico.

Art. 2

Ai fini della presente legge, per bacino di traffico si intende l'unità territoriale entro la quale, in conformità ad apposito piano, si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

Art. 3

Il territorio regionale, salvo quanto indicato dal successivo art. 4, è suddiviso nei seguenti sei bacini di traffico:

1) bacino Avellinese;

2) bacino Beneventano;

3) bacino Casertano;

4) bacino Napoletano;

5) bacino Salernitano - Nocerino Sarnese Valle del Sele;

6) bacino Cilentano - Vallo di Diano.

Per ciascuno dei bacini di cui al precedente comma, nell'allegato A della presente legge vengono individuati i Comuni che ne fanno parte.

La Giunta regionale determina le autolinee che rientrano nei singoli bacini suddividendoli in base alla classificazione di cui al successivo articolo 5.

Art. 4

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, i Comuni, le Comunità Montane, le Province, le Unità Sanitarie Locali, i Distretti scolastici, gli enti e le imprese produttrici dei servizi possono far pervenire alla Giunta regionale le proprie osservazioni sulla suddivisione di cui al precedente articolo 3 e proposte motivate per l'individuazione di eventuali sub - bacini.

Sulla base di tali osservazioni la Giunta regionale propone al Consiglio regionale, entro i successivi sessanta gioni, l'eventuale modifica della suddivisione come determinata ai sensi del precedente articolo 3.

La Giunta regionale può proporre al Consiglio regionale modifiche di confini dei bacini di traffico al fine di assorbire i mutamenti della domanda di trasporto comportanti trasformazioni del sistema di trasporto pubblico.

Art. 5

Per servizi automobilistici di linea di trasporto pubblico di persone si intendono i servizi con offerta indifferenziata al pubblico, anche se rivolta a fasce omogenee di utenza, che si svolgono in modo continuativo o periodico su itinerari, orari e frequenze prestabiliti e con emissione, di norma, di titoli di viaggio.

I servizi automobilistici di competenza regionale sono classificati in linee interregionali di competenza regionale, linee di interbacino di interesse regionale, linee di interbacino e linee di bacino.

Nell'ambito delle suddette linee sono individuate le linee urbane.

A) Sono linee interregionali di competenza regionale quelle che si effettuano nella Regione

Campania ed in una delle regioni ad essa adiacente, il cui percorso si svolge in prevalenza nell'ambito territoriale campano.

B) Sono linee di interbacino di interesse regionale quelle che corrispondono a relazioni provinciali di traffico che interessano più bacini nell'ambito della Regione.

Sono assimilati alle autolinee di interbacino di interesse regionale le autolinee regionali di gran turismo e quelle sostitutive o integrative di pubblici servizi di trasporto regionale ad impianti fissi.

C) Sono linee di interbacino quelle che si svolgono in due o più bacini di traffico. Esse vengono assegnate al bacino cui appartengono funzionalmente.

D) Sono linee di bacino quelle che si svolgono all'interno di un solo bacino di traffico.

Sono linee urbane quelle caratterizzate da:

a) alte frequenze e brevi intervalli tra le fermate;

b) integrazione con i servizi di trasporto delle linee automobilistiche comprensoriali e con i servizi su rotaia;

c) prevalente funzione di servizio negli insediamente continui, anche se in Comuni diversi e confinanti.

Art. 6

Le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico e relative alle linee di bacini e di interbacino sono delegate alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, per i bacini interclusi nel territorio di una sola Provincia.

Per i bacini di traffico a carattere interprovinciale, la Regione promuove la costituzione tra le Province interessate di apposito Consorzio a cui sono delegate le relative funzioni amministrative.

Nell'ambito di ciascun bacino di traffico, la Provincia può associare alla gestione della delega i Comuni promuovendo la costituzione di appositi Consorzi tra la Provincia medesima ed i Comuni interessati cui si trasferisce l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione in materia di trasporti.

Detti Consorzi si intendono validamente costituiti qualunque sia il numero degli Enti locali, oltre la Provincia, che abbiano dato la loro adesione purchè rappresentino almeno il 50% della popolazione residente nel bacino.

Art. 7

Entro 30 giorni dalla data di approvazione della deliberazione del Consiglio regionale di cui al III comma del precedente art. 4, ovvero entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, nel caso non si dia luogo a quanto previsto dal precedente art. 4, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale ai Trasporti all'uopo delegato, insedia, quale assemblea del Consorzio di Bacino da costituirsi ai sensi del II comma del precedente articolo, i Consigli delle Provincie interessate per la definizione di uno schema di Statuto del Consorzio da adottarsi entro i 60 giorni successivi dai singoli Consigli Provinciali, ovvero convoca nell'ipotesi di cui al III comma dell'art. 6, per ogni bacino, i Sindaci ed il Presidente della Provincia per la discussione di uno schema di Statuto del Consorzio predisposto dalla Giunta regionale.

Nello Statuto devono essere precisate le finalità del Consorzio ed in particolare, deve essere indicato l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporti.

La Statuto deve fissare il numero dei rappresentati delle assemblee dei Consorziati e dei membri del Consiglio direttivo.

La Giunta regionale previa verifica della conformità dello Statuto alle finalità ed ai principi

della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, invita i singoli Consorzi ad adottarlo o ad apportare le modifiche necessarie entro i successivi 30 giorni.

Lo Statuto è approvato dal Consiglio regionale.

Con le stesse modalità sono deliberate ed approvate le relative modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

Sono oggetto della delega le seguenti funzioni amministrative relative alle linee di bacino ed alle linee di interbacino di competenza del bacino stesso:

— la predisposizione del piano dei trasporti di bacino, da sottoporre all'approvazione della Regione;

— l'emanazione degli atti di legittimazione all'esercizio del servizio ed all'impianto e l'organizzazione delle linee di competenza del bacino;

— la determinazione delle tariffe in conformità a criteri e modalità determinati dalla Regione;

— la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni legislative e sulla regolarità di esercizio da parte delle imprese produttrici del servizio, ferme restanti le attribuzioni degli organi dello Stato e la possibilità per la Regione di intervento ai fini dell'osservanza degli indirizzi emanati;

— l'approvazione delle tariffe, degli orari, dei percorsi e delle fermate;

— il rilascio di nulla - osta per attività occasionali di fuori linea;

— il controllo dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi annuali delle aziende che fruiscono dei contributi regionali presentando le risultanze del controllo alla Regione, rispettivamente entro il 31 ottobre ed il 30 giugno di ogni anno.

Art. 9

La delega delle funzioni di cui al precedente art. 8 viene disposta con deliberazione della Giunta regionale, entro 30 giorni dall'affidamento all'Amministrazione provinciale nel caso previsto dal III comma dell'art. 6 della presente legge o dalla costituzione degli organi direttivi del Consorzio.

Art. 10

La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative relative alle linee interregionali di interesse regionale, alle linee di interbacino di interesse regionale, alle linee di gran turismo, a quelle integrative di ferrovie e alle linee in gestione commissariale regionale fino a quando vige il regime commissariale.

Art. 11

Entro un anno dall'effettivo trasferimento delle funzioni le Amministrazioni provinciali ovvero i Consorzi, di cui al III comma dell'art. 6 formulano per i bacini di rispettiva competenza i piani di trasporto.

Il piano dei trasporti di bacino deve contenere:

a) la rete delle linee di bacino e di interbacino di competenza del bacino, coordinati con le linee di interesse regionale, le linee integrative di ferrovie che insistono nel bacino e tutti gli altri sistemi di trasporto;

b) l'indicazione del modo e delle imprese produttrici dei servizi di trasporto, nel quadro della massima economicità di gestione;

c) il coordinamento e l'integrazione dei servizi urbani con le linee di bacino che si svolgono nelle stesse aree, d'intesa con i Comuni nella cui competenza o gestioni rientrano i servizi urbani;

d) il programma economico e finanziario e l'indicazione delle risorse necessarie per assicurare lo svolgimento dei servizi, tenendo conto dei finanziamenti assegnati alla Regione;

e) la proposta di riparto delle risorse finanziarie fra le aziende o imprese con la previsione di eventuali disavanzi e del modo di farvi fronte.

Art. 12

La proposta del piano adottata dalla Giunta regionale ovvero dal Consiglio direttivo del Consorzio di Bacino è sottoposta al parere dei Comuni interessati che si esprimono con delibera del proprio Consiglio entro 30 giorni dalla ricezione degli atti. Decorso inutilmente tale termine, il parere si ritiene acquisito.

La proposta medesima è portata altresì a conoscenza delle Comunità Montane, delle Unità Sanitarie Locali, dei Distretti Scolastici, degli

Enti ed aziende esercenti Servizi di trasporto pubblico per la formulazione di eventuali osservazioni o rilievi nei 30 giorni dalla ricezione degli atti.

Art. 13

Il piano dei trasporti di bacino ha validità di un triennio e viene attuato mediante programmi annuali.

Il piano dei trasporti di bacino è approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico e funzionale dei trasporti di cui all'art. 11 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 41 e la competente Commissione consiliare.

La Giunta regionale qualora ritenga la proposta di piano di bacino non corrispondente agli indirizzi regionali la rinvia all'Amministrazione Provinciale ovvero al Consorzio proponente, che sono tenuti ad adeguarla nei 30 giorni successivi. Decorso tale termine la Giunta regionale nomina un Commissario per la redazione del piano di bacino.

I programmi annuali di bacino devono essere presentati alla Regione entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello cui si riferiscono e sono approvati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare

Al fine di coordinare le linee di interbacino sia di competenza dei singoli bacini sia di competenza regionale sarà tenuta apposita conferenza annuale promossa dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato al ramo.

Art. 14

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, le Amministrazioni provinciali, ovvero i Consorzi, provvedono alla concessione dei servizi di bacino in base alle disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 40.

La istituzione di nuovi servizi o il potenziamento di quelli esistenti, che comportino incremento delle percorrenze effettive, sono soggetti ad assenso preventivo da valere ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui alla legge 25 gennaio 1983, n. 16 e successive modificazioni da rilasciarsi da parte della Giunta regionale.

L'assenso è rilasciato con unico provvedimento a seguito di riunione istruttoria, nella quale sono prese in esame distintamente e per gruppi funzionalmente omogenei, secondo le indicazioni operative del Servizio regionale trasporti le richieste avanzate dalle imprese per il tramite dell'Ente concedente.

Art. 15

La Regione concorre all'attività delle Province *ovvero dei Consorzi con contributi:*

a) diretti alle aziende, imprese ed enti produttori dei servizi per investimenti patrimoniali destinati al materiale rotabile ed impianti fissi, di norma nei limiti dei fondi destinati alla Regione ai sensi del titolo III della legge 10 aprile 1981, n. 151, e nell'ambito del piano annuale e triennale predisposto dalla Regione su proposta delle Province e dei singoli Consorzi;

b) diretti alle aziende, imprese ed enti produttori dei servizi per la copertura dei disavanzi annuali di esercizio, sulla base dei costi standard prestabiliti dalla Regione e limitatamente al disavanzo annuale riconosciuto dalla Regione;

c) diretti alle Province o ai Consorzi per la formulazione del piano di trasporto di bacini fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile in base a parametri fissati con deliberazione della Giunta regionale nei limiti delle risorse stanziate dalla Regione con le proprie leggi di bilancio.

La ripartizione annuale fra le Province o i Consorzi di bacino dei contributi regionali sulla base dei contributi erogati per l'anno precedente, è determinata con decreto del Presidente della Giunta o dell'Assessore ai Trasporti, se delegato, su conforme deliberazione della Giunta, sulla base del piano approvato contestualmente al bilancio.

In base alla quota assegnata ai sensi del comma precedente ogni Provincia o Consorzio predispone, giusta la lettera e) del II comma del precedente art. 11, una proposta di riparto dei contributi alle aziende o imprese, che saranno erogati dalla Giunta regionale, dopo verifica delle rispondenze alle disposizioni della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, direttamente alle aziende o imprese.

Ai fini della ripartizione prevista dal secondo comma del presente articolo, la Provincia o il Consorzio di bacino presenta alla Regione entro

il 30 settembre di ogni anno, il programma annuale, corredato del bilancio consuntivo dell'anno precedente secondo schemi predisposti dalla Giunta regionale.

La Regione verifica la compatibilità della proposta di ripartizione anche in base a quanto previsto dal precedente punto b).

La Regione esercita l'attività di cui all'art. 13 della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16

La Giunta regionale svolge le funzioni generali di vigilanza sulla regolarità e il buon andamento dei servizi.

In caso di accertato inadempimento, persistente inerzia e di inosservanza delle direttive regionali da parte dei Consorzi di bacino, la Giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, la Giunta medesima, sentita la competente Commissione consiliare provvede direttamente al compimento del singolo atto.

Nel caso di gravi inosservanze delle disposizioni di legge dello Statuto o per gravi irregolarità di gestione, il Presidente della Giunta regionale, su delibera di Giunta, propone all'autorità competente lo scioglimento degli organi del Consorzio di bacino.

Art. 17

La revoca delle funzioni regionali delegate con la presente legge è disposta mediante legge regionale nei confronti di tutti i soggetti di eguale livello istituzionale, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi.

Art. 18

Gli enti delegati debbono, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge hanno carattere definitivo.

Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.

Art. 19

Il concorso di bacino è persona giuridica pubblica.

Sono organi del Consorzio:

1) l'assemblea dei consorziati;

2) il consiglio direttivo;

3) il presidente e il vice - presidente;

4) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 20

L'Assemblea è l'organo deliberante a competenza generale; essa è composta dai rappresentati degli enti consorziati il cui numero è fissato nello Statuto.

Qualora il Consorzio sia costituito tra due Province, l'Assemblea è composta dai Consiglieri delle province consorziate.

Nel caso di Consorzio tra Province e Comuni i componenti dell'Assemblea sono nominati dai rispettivi Consigli, fra persone che abbiano i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere.

Per garantire le rappresentanze delle minoranze ogni Consigliere vota per un solo nominativo.

Art. 21

L'Assemblea:

a) delibera in merito allo Statuto del Consorzio o alle modifiche dello stesso;

b) elegge il presidente ed il vice - presidente, i componenti del Consiglio direttivo ed i membri del collegio dei revisori;

c) determina i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento e gli interventi del Consorzio;

d) approva il piano di bacino ed ogni modifica, integrazione o revisione dello stesso;

e) determina il contributo finanziario fisso che gli enti partecipanti devono versare al Consorzio;

f) approva il bilancio preventivo, lo storno dei fondi ed il conto consuntivo del Consorzio;

g) determina le tariffe superiori al minimo in conformità ai criteri ed agli indirizzi emanati dalla Regione, tenendo conto delle esigenze di bilancio delle aziende o imprese e dei servizi di traporto istituiti;

h) emana disposizioni regolamentari in merito all'organizzazione degli uffici e del personale;

i) delibera la contrazione di mutui ed il rilascio di fidejussione a favore delle aziende ed imprese;

l) delibera, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di linea di bacino, per la concessione dei medesimi e per la revoca o modifica delle concessioni;

m) esercita tutti gli altri compiti previsti da leggi e regolamenti, statali e regionali, dello Statuto e dai regolamenti del Consorzio;

n) delibera in merito all'indennità di carica per il Presidente per il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti cui sono attribuiti indennità di carica e di presenza ai sensi rispetivamente degli arrt. 3, 4 e 6 della legge 26 aprile 1974, n. 169 e successive modifiche.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è composto da sette o nove membri eletti in seno all'assemblea.

Nel numero dei componenti il Consiglio sono compresi il Presidente ed il Vice - Presidente.

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) predisporre il piano dei trasporti di bacino ed ogni modifica, integrazione e revisione del medesimo;

b) curare l'esecuzione del piano di bacino;

c) vigilare sulla regolarità dei servizi e controllarne l'efficienza; proporre la determinazione degli organici delle aziende, imprese ed enti produttori di servizio, alla Giunta regionale;

d) vigilare sull'applicazione delle norme di legge e delle prescrizioni di esercizio da parte delle aziende o imprese ed Enti produttori dei servizi; nominare, nell'ambito del potere di vigilanza, il rappresentante del Consorzio nei concorsi banditi dalle aziende od enti, unitamente al funzionario del Servizio regionale Trasporti all'uopo designato quale rappresentante;

e) controllare i bilanci annuali delle imprese o aziende destinatarie dei contributi del fondo regionale dei trasporti e presentare le risultanze del controllo, sia in sede di bilancio preventivo che consuntivo, alla Giunta regionale;

f) adottare i provvedimenti riguardanti il personale del Consorzio, a cui si applicano le norme relative al personale degli Enti locali;

g) deliberare in materia di spese ed adottare i provvedimenti stabiliti nello Statuto, di cui al successivo art. 25;

h) deliberare su ogni atto che non sia attribuito all'assemblea del Consorzio;

i) esercitare ogni altro compito previsto da leggi e regolamenti statali e regionali, dallo Statuto e dai regolamenti del Consorzio;

l) autorizzare servizi aggiuntivi, occasionali e sperimentali.

Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Art. 23

L'assemblea, nel corso della prima seduta, nomina a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Presidente ed il Vice - Presidente, scegliendoli fra i propri membri con votazione separata.

Il Presidente:

a) rappresenta a tutti gli effetti il Consorzio;

b) convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio direttivo;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli Organi collegiali;

d) dispone su tutti gli affari relativi all'amministrazione del Consorzio che non siano attribuiti alla competenza di altri organi;

e) adotta, nei casi di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, salvo retifica da parte di questo ultimo nella riunione immediatamente successiva;

f) redige entro i termini e con le modalità indicate nello Statuto una relazione annuale sul-

l'andamento dell'attività del Consorzio di bacino e dei servizi di trasporto;

g) è tenuto a fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'art. 15 della presente legge;

h) è tenuto a fornire altresì, tutte le informazioni che gli vengono richieste da parte degli enti consorziati con le modalità stabilite dallo Statuto;

i) su conforme deliberazione del Consiglio direttivo, bandisce i concorsi per il personale dipendente e nomina la Commissione esaminatrice della quale fa parte un funzionario del Servizio regionale Trasporti;

Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni dal Vice Presidente che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica cinque anni e fino alla nomina del nuovo Presidente e Vice Presidente.

Art. 24

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica cinque anni.

Essi sono scelti tra gli iscritti all'Albo dei revisori dei conti della provincia ove ha sede il bacino o fra gli iscritti agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri o tra persone di comprovata esperienza tecnico - amministrativa.

Un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dalla Giunta regionale.

Gli altri membri sono nominati dall'Assemblea del Consorzio di bacino.

Il Collegio dei revisori nella prima seduta nomina il suo Presidente.

I revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 25

Il Consorzio del bacino provvede al finanziamento delle proprie attività utilizzando le seguenti entrate:

a) il concorso finanziario degli enti consorziati;

b) i contributi regionali erogati direttamente alle imprese, aziende ed enti pubblici dei servizi;

c) altre entrate e contribuzioni.

Alla quantificazione delle spese annuali di cui al punto b) del precedente comma si provvederà con la stessa legge regionale approvativa del bilancio regionale.

Art. 26

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 — II comma — della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quella della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 8 marzo 1985

FANTINI

Allegato

Comuni facenti parte del Bacino di Traffico Avellinese:

— tutti i Comuni della Provincia di Avellino

— Comuni n. 120 - Superficie (Kmq.) 2.801,49 - Pop. res. 428.484.

Comuni facenti parte del Bacino di Traffico Beneventano:

— tutti i Comuni della Provincia di Benevento

— Comuni n. 77 - Superficie (Kmq.) 2060,78 - Pop. res. 285.566.

Comuni facenti parte del Bacino di Traffico Casertano:

— tutti i Comuni della Provincia di Caserta

— Comuni n. 101 - Superficie (Kmq.) 2639,38 - Pop. res. 745.605

Comuni facenti parte del Bacino di Traffico Napoletano

— tutti i Comuni della Provincia di Napoli

— Comuni n. 89 - Superficie (Kmq.) 1171,13 - Pop. res. 2.947.982.

Allegato

Comuni facenti parte del bacino di traffico Salernitano Nocerino Sarnese e della Valle del Sele.

Comune	Superficie Kmq.	Popolazione res.
Acerno	72,32	2.955
Altavilla Silentina	52,29	6.596
Amalfi	6,16	6.052
Angri	13,75	27.040
Atrani	0,10	1.108
Baronissi	17,86	9.797
Battipaglia	56,42	40.470
Bracigliano	14,04	4.278
Buccino	65,48	5.668
Calvanico	14,82	1.087
Campagna	135,41	11.007
Castel S. Giorgio	13,63	10.983
Castelnuovo di Conza	14,00	663
Castiglione dei Genovesi	10,75	988
Cava dei Tirreni	36,46	50.558
Cetara	4,91	2.343
Colliano	54,07	3.543
Conca dei Marini	1,08	661
Contursi	28,87	3.032
Corbara	6,66	2.247
Eboli	137,80	30.787
Fisciano	31,52	9.764
Furore	1,80	640
Giffoni Sei Casali	34,43	3.507
Giffoni Valle Piana	87,90	9.234
Laviano	56,56	1.690
Maiori	16,50	5.767
Mercato S. Severino	30,21	18.079
Montecorvino Pugliano	28,72	3.431
Montecorvino Rovella	50,17	19.068
Minori	2,00	3.222
Nocera Inferiore	20,85	47.698
Nocera Superiore	14,71	17.530
Olevano sul Tusciano	26,49	5.628
Oliveiro Citra	31,46	3.489
Pagani	12,77	31.584
Palomonte	28,30	3.353
Pellezzano	13,90	6.911
Pontecagnano	37,18	19.382
Positano	8,53	3.489
Postiglione	48,00	2.496
Praiano	2,65	1.778
Ravello	8,07	2.314
Ricigliano	27,73	1.408
Roccapiemonte	5,22	7.733
Romagnano al Monte	9,65	475
Salerno	59,22	157.243
S. Cipriano Picentino	17,43	4.249
S. Gregorio Magno	49,83	4.282
S. Mango Piemonte	5,96	1.314
S. Marzano sul Sarno	5,15	8.819
S. Egidio Montalbino	6,27	7.473
S. Valentino Torio	9,03	7.266
Santomenna	8,76	907
Sarno	39,95	30.583
Scafati	19,76	33.881
Scala	13,09	1.413
Serre	66,46	3.757
Siano	8,50	7.406
Sicigliano degli Alburni	80,45	3.817
Valva	26,21	1.350
Vietri sul Mare	9,15	9.487
Tramonti	24,74	4.052
Totale	1842,76	739.232

Allegato

Comuni facenti parte del Bacino di Traffico Cilentano - Vallo di Diano.

Comune	Superficie Kmq.	Popolazione res.
Agropoli	32,61	14.329
Albanella	39,88	5.878
Alfano	4,61	1.407
Aquara	32,48	2.034
Ascea	37,63	5.234
Atena Lucana	25,75	2.011
Auletta	35,64	2.505
Bellosgardo	16,74	1.313
Buonabitacolo	15,39	2.538
Caggiano	35,26	3.167
Campora	28,90	783
Camerota	70,18	6.475
Cannalonga	17,68	1.174
Capaccio	111,56	15.672
Casalbuono	34,45	1.624
Casaletto Spartano	70,17	1.973
Casalvelino	31,79	4.273
Caselle in Pittari	44,62	2.234
Castelcivita	47,33	2.574
Castellabate	37,01	6.914
Castelnuovo Cilento	18,15	1.733
Castel S. Lorenzo	14,11	3.455
Celle di Bulgheria	31,54	2.184
Centola	47,54	4.677
Ceraso	45,98	3.103
Cicerale	41,12	1.703
Controne	7,57	1.042
Corleto Monforte	58,77	1.146
Cuccaro Vetere	17,54	656
Felitto	41,09	1.763
Futani	14,88	1.670
Gioi	28,05	1.936
Giungano	11,57	1.112
Ispani	8,30	1.002
Laureana Cilento	13,69	1.083
Laurino	69,94	2.509
Laurito	19,93	1.164
Lustra	15,10	1.246
Magliano Vetere	22,56	1.178
Mojo della Civitella	16,94	1.556
Montano Antilia	33,40	2.759

Comune	*Superficie Kmq.*	*Popolazione res.*
Montecorice	22,13	2.380
Monteforte Cilento	22,01	684
Monte S. Giacomo	51,45	2.142
Montesano sulla Marc.	109,36	7.378
Morigerati	21,53	866
Novi Velia	34,64	1.713
Ogliastro Cilento	13,22	2.218
Omignano	10,17	1.507
Orria	26,34	1.587
Ottati	53,20	1.220
Padula	66,63	5.749
Perdifumo	23,67	1.756
Perito	23,80	1.267
Pertosa	6,22	5.749
Petina	35,12	1.417
Piaggine	62,31	2.313
Pisciotta	30,73	3.575
Polla	47,12	5.345
Pollica	27,89	3.056
Prignano Cilento	11,94	951
Roccadaspide	64,32	7.694
Roccagloriosa	42,23	2.038
Rofrano	58,85	2.417
Roscigno	14,86	1.219
Rutino	9,64	1.036
Sacco	23,67	1.042
Sala Consilina	59,18	12.215
Salento	23,77	2.024
Salvitelle	9,53	952
S. Angelo a Fasanella	32,35	1.131
S. Arsenio	20,19	3.252
S. Giovanni a Piro	37,77	4.120
S. Mauro Cilento	15,12	1.159
S. Mauro la Bruca	18,93	1.027
S. Pietro al Tanagro	15,30	1.593
S. Rufo	31,62	1.860
Santa Marina	28,23	3.227
Sanza	127,11	3.206
Sapri	13,99	7.305
Sassano	47,27	5.463
Serramezzana	7,20	469
Sessa Cilento	18,03	1.701
Stella Cilento	14,38	1.011
Stio	24,46	1.145
Teggiano	61,61	8.003
Torchiara	8,31	1.188
Torraca	15,69	1.158
Torre Orsaia	23,75	2.655
Tortorella	49,69	783
Trentinara	23,38	1.544
Vallo dell'Angelo	37,00	623
Vallo della Lucania	25,09	7.954
Vibonati	20,39	2.954
Totale	3079,79	271.026

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985, n. **18.**

Istituzione di centri pilota.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 19 marzo 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nell'ambito delle competenze regionali in materia di formazione professionale e per una più organica elaborazione della programmazione pluriennale ed annuale, sono istituiti i seguenti Centri Pilota, organicamente inseriti, quali uffici a livello provinciale, nella struttura del Servizio Regionale Formazione Professionale:

1) C.F.P.R. «G. Galilei» - Avellino;

2) C.F.P.R. «E. Barsanti» - Benevento;

3) C.F.P.R. «A. Marino» - Caserta;

4) C.F.P.R. «A. Pacinotti» - Napoli;

5) C.F.P.R. «E. Torricelli» - Pomigliano;

6) C.F.P.R. «E. Mattei» - Salerno.

Art. 2

I Centri Pilota, opportunamente dotati delle necessarie risorse e capacità gestionali, in relazione agli specifici progetti approvati dalla Giunta regionale, svolgono le seguenti attività:

a) formazione ed aggiornamento del personale dei centri di formazione professionale sui contenuti tecnici della formazione e della progettazione degli interventi, anche in relazione alle attività di tipo innovativo previste dai piani

poliennali (definizione di procedure e criteri per convenzioni con le aziende, con singoli tecnici, per modalità organizzative degli stages, per la gestione del personale e delle risorse finanziarie, etc.);

b) attività di sperimentazione, di ricerca e di applicazione della innovazione tecnico -didattica ai cicli formativi previsti nonché di elaborazione del materiale tecnico -didattico;

c) reperimento, selezione e produzione del materiale di ausilio didattico ed informativo anche con la costituzione di apposita mediateca;

d) assistenza tecnica alle Amministrazioni Provinciali ed agli Organismi operanti nel settore della formazione professionale per la predisposizione delle proposte di intervento,

e) predisposizione degli standards di prova di esame finale in relazione ai profili professionali, ai livelli formativi ed alle capacità operative da raggiungere al termine dei corsi;

f) aggregazione di proposte formative più significative attraverso la determinazione di qualifiche omogenee per ruoli professionali urgenti;

g) attuazione di studi e ricerche come supporto per l'elaborazione del piano poliennale e di quelli annuali in collegamento con l'Osservatorio sul mercato del lavoro e l'orientamento professionale;

h) innovazione permanente dei contenuti didattici al fine di rendere i percorsi formativi rispondenti alle esigenze di professionalità del mondo produttivo;

i) assistenza tecnica ai Centri di formazione professionale per l'avvio di progetti di alternanza scuola - lavoro, stages in azienda onde promuovere un concreto collegamento tra formazione professionale e mondo del lavoro.

I Centri Pilota svolgono inoltre le attività corsuali approvate dal Consiglio regionale con i piani annuali, anche come strumento di sperimentazione e verifica delle attività del precedente comma.

Art. 3

Per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge, ai Centri Pilota costituiti presso i Centri di formazione professionale direttamente dipendenti dalla Regione, di cui al precedente art. 1, viene applicato, a norma delle disposizioni regionali vigenti in materia, il personale di ruolo della Giunta regionale ed il personale di ruolo speciale, ad esaurimento, di cui alla legge regionale n. 32 del 9 luglio 1984.

La Regione provvede a corsi di aggiornamento e/o riconversione del personale di cui al I comma.

I Centri Pilota possono stipulare convenzioni con Istituti Universitari, Istituti specializzati ed esperti dipendenti da imprese pubbliche e private, sentita la Commissione Consiliare competente, Possono, inoltre, avvalersi di servizi, strumenti ed apparecchiature anche a mezzo di leasing.

Art. 4

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per il 1985 in L. 500.000.000, si farà fronte all'apposito stanziamento di bilancio di cui al capitolo n. 1528 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio la cui entità sarà determinata dalle leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 8 marzo 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985, n. 19.

Contributi regionali per il risparmio energetico e l'incentivazione delle energie alternative nell'edilizia ed in agricoltura, industria ed artigianato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 19 marzo 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1
Finalità

Con la presente legge la Regione Campania, in applicazione degli artt. 7 e 9 della legge 29 maggio 1982, n. 308, regola l'erogazione dei contributi:

— in conto capitale a sostegno dell'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e delle tecniche di risparmio energetico nell'edilizia;
— in conto capitale o in conto interessi per gli interventi diretti al risparmio di idrocarburi e di energia elettrica nei settori agricolo, industriale ed artigianale.

Sono da considerare fonti rinnovabili di energia: il sole, il vento, l'energia idraulica, la geotermia, il mare, la trasformazione dei rifiuti organici o di prodotti vegetali, nonché il calore recuperabile negli impianti di produzioni di energia elettrica, nei fumi di scarico o da impianti termici e processi industriali.

TITOLO II

Art. 2
Interventi nell'edilizia

Sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione dei seguenti interventi posti in essere successivamente alla data del 30 giugno 1981:

a) installazione di impianti fotovoltaici od eolici in edifici rurali: non elettrificati e abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo;

b) installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda in quantità non inferiore al 30% del fabbisogno annuo dell'impianto in cui viene attuato l'intervento;

c) coibentazione di edifici esistenti per il conseguimento di un risparmio di energia non inferiore al 20% riferito al consumo dell'elemento costruttivo calcolato prima dell'intervento. La coibentazione dovrà essere effettuata in accordo con la tabella A allegata;

d) installazione dei generatori di calore ad alto rendimento sia in nuovi edifici che in sostituzione di generatori attualmente installati. I generatori di calore ad alto rendimento sono definiti dalle caratteristiche riportate nella tabella B allegata;

e) installazione di pompe di calore con COP di almeno 2,65 o di impianti che utilizzini fonti rinnovabili che soddisfino almeno il 30% del fabbisogno annuo dell'impianto di cui è attuato l'intervento;

f) installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia termica ed elettrica;

g) installazioni di sistemi di controllo per regolare e contabilizzare i consumi energetici di ogni singola utenza in edifici civili con potenza termica al focolare superiore a 100.000 Kcal/ora, ovvero in edifici pubblici, in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici ove non previsti alla normativa vigente.

Il termine di intervento deve intendersi riferito ai singoli provvedimenti, tenuto conto delle tabelle A e B allegate e non al complesso degli interventi eseguibili.

Nel caso di interventi a favore di cooperative, e/o altre forme consortili o condominiali, i limiti di contributo appresso indicati vanno intesi come contributo massimo per ogni singolo intervento e per socio, avuto riguardo al risparmio energetico complessivo.

Nel caso di interventi relativi ad edifici o complessi edilizi abitativi, a edifici scolastici e a strutture sanitarie, i limiti appresso indicati per i contributi si intendono come finanziamento massimo rispettivamente per ogni alloggio, sezione scolastica, o per ogni sezione di degenza, specialità o unità ambulatoriale, avuto riguardo al risparmio energetico complessivo.

Art. 3
Soggetti beneficiari

Per gli interventi di cui al punto a) dell'art. 2 sono abilitati alla domanda: il proprietario, l'af-

fittuario o, comunque, chi detiene il possesso dell'unità abitativa e la conduzione del relativo fondo per effetto di un diritto reale e munito di titolo valido.

Per tutti gli altri interventi sono abilitati alla domanda: il proprietario, il locatario o colui che abbia il legittimo possesso dell'immobile per effetto di diritto reale di godimento, fatti salvi i rapporti con il proprietario.

In caso di intervento su edifici oggetto di cooperativa o di condominio e/o di altre forme consortili, la domanda può essere prodotta dal legale rappresentante per tutti, o parte dei soci, purché debitamente autorizzato.

Nel caso di interventi effettuati da parte del locatore di immobili urbani si applicano le disposizioni contenute nell'art. 23 della legge n. 392/78.

Art. 4

Limiti del contributo e del finanziamento

Per gli interventi di cui all'art. 2 punto a) il contributo è fissato fino all'80% della spesa documentata e ritenuta ammissibile, nel caso di impianti fotovoltaici, e fino al 50% nel caso di impianti eolici, fino alla concorrenza dello stanziamento in L. 750.000.000 e con il limite di finanziamento di L. 15.000.000 per ciascun intervento.

Per gli interventi di cui al punto b) il contributo è fissato al 30% della spesa documentata e ritenuta ammissibile col limite di finanziamento di L. 15.000.000 per ogni intervento e fino alla concorrenza dello stanziamento di L. 6.400.000.000.

Per tutti gli altri interventi di cui all'art. 2, il contributo è fissato al 30% della spesa documentata e ritenuta ammissibile col limite di finanziamento di L. 15.000.000 per ogni intervento e fino alla concorrenza dello stanziamento di L. 25.346.000.000.

Art. 5

Priorità

Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 2, lettera b) la Regione considera prioritariamente le domane relative agli impianti ammessi dallo E.N.E.L. a fruire dei benefici previsti dall'iniziativa «scalda acqua solari».

Per queste domande la Regione si avvarrà della istruttoria svolta dall'E.N.E.L..

Tra gli interventi di cui all'art. 2, lettere c), d), e), f) e g), sono considerati prioritariamente quelli eseguiti in edifici:

1) residenziali;

2) industriali, artigianali e commerciali;

3) turistici e sportivi;

4) agricoli.

Pertanto la somma di cui all'art. 4 destinata a tali interventi viene così ripartita:

a) il 50% della somma totale pari a L. 12.673.000.000 per l'edizia residenziale pubblica e privata ed edifici pubblici o di uso pubblico, inclusa l'edilizia scolastica e sanitaria. Nell'ambito di tale assegnazione, il 60% è riservato al settore pubblico;

b) il 30% della somma totale pari a L. 7.603.800.000 per l'edilizia industriale, commerciale ed artigianale;

c) il 10% della somma totale pari a L. 2.534.600.000 per l'edilizia turistica e sportiva;

d) il 10% della somma totale, pari a L. 2.534.000.000 per l'edilizia agricola.

Per ciascun titpo di intervento ed iniziativa verrà considerata, innanzitutto, la correttezza tecnica della proposta.

Le domande relative ad interventi od iniziative non tecnicamente corrette saranno respinte.

Le domande pervenute nei termini di cui al successivo art. 7 e che rispondono ai requisiti tecnici della leggè n. 308 e suoi allegati, verranno suddivise per settore per ciascuno di essi verrà compilata una graduatoria assumendo come indice di qualità la quantità di energia risparmiata per unità di capitale investito.

In ciascuno settore verranno considerate prioritarie le domande che si riferiscono a:

— iniziative integrate di risparmio energetico che prevedano più interventi sul medesimo edificio e che tendano alla ottimizzazione del sistema energetico dell'edificio alla luce del rispar-

mio energetico e dell'impiego delle energie rinnovabili;

— iniziative di risparmio energetico relative agli immobili già adeguati a norma della legge 30 aprile 1976, n. 373;

— iniziative che riguardino edifici o complessi edilizi ammessi a benefici della legge n. 219/81 sulla ricostruzione delle aree terremotate e ai benefici della legge n. 748/83 sulla ricostruzione di Pozzuoli e ciò, sia per quanto attiene alla realizzazione di nuovi edifici che alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici e/o dal bradisismo.

Ai fini della relativa graduatoria, a ciascuno di tali settori prioritari sarà riconosciuta una maggiorazione del 10% dell'indice di qualità calcolato per ciascun intervento.

Le maggiorazioni dell'indice di qualità sono cumulabili.

Art. 6

Deroga alla ripartizione

Gli stanziamneti di cui all'art. 4 come le ripartizioni e le riserve di cui all'art. 5, sono operanti se l'ammontare delle richieste ammesse al finanziamento è sufficiente alla totale utilizzazione delle singole assegnazioni.

In caso diverso la Giunta regionale determinerà le opportune variazioni di assegnazione privilegiando le domande che presentino il più elevato indice di qualità come defînto dall'art. 5.

Art. 7

Modalità

In sede di prima attuazione le domande di contributo dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

La domanda, corredata dai dati necessari per determinare l'ammissibilità, va accompagnata da una relazione tecnico economica dalla quale risulti la quantità ed il tipo di fonte primaria energetica risparmiata per unità di capitale investito, nonché le prescrizioni per la regolare manutenzione e il corretto esercizio dell'impianto.

Le domande vanno inoltrate direttamente alla Regione Campania - Servizio Industria ed Artigianato.

Le domande pervenute fuori del termine fissato saranno istruite, esaurito l'esame di quelle pervenute nel termine indicato, compatibilmente con la disponibilità dei fondi tenuto conto delle eventuali deroghe alla ripartizione di cui al precedente art. 6.

Le domande dei soggetti che hanno fruito delle agevolazioni da parte dell'E.N.E.L. vanno accompagnate esclusivamente dalla copia del piano finanziario esibito all'E.N.E.L.

Art. 8

Sono ammesse a contributo le spese documentate sostenute per l'acquisto e l'installazione di macchinari, attrezzature ed impianti, le spese per opere murarie connesse alla realizzazione dell'intervento nonché le spese tecniche di progettazione ed esecuzione.

Art. 9

Ammissione al contributo

Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Servizio Industria ed Artigianato provvederà ad esperire l'istruttoria tecnica e formale.

Sulla base delle risultanze istruttorie la Giunta regionale delibera l'assegnazione dei contributo e gli importi relativi, l'Assessore all'Industria ed all'Artigianato provvederà alla conseguente emissione dei decreti di pagamento e darà comunicazione delle istanze non accolte, precisandone le ragioni.

L'istruttoria tecnica e formale potrà essere affidata agli Uffici ed agli organi tecnici dello Stato ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, istituzionalmente competenti, agli Enti di cui all'art. 15 — III comma — della legge 29 maggio 1982, n. 308, o attraverso l'istituto della concessione a Società pubbliche e/o private già operanti nel settore e che abbiano la necessaria qualificazione.

Art. 10

Erogazione del contributo

Alla liquidazione del contributo assegnato per opera da eseguire si provvede, fino al massimo del 60% della spesa ammissibile, dopo l'approvazione delle deliberazioni di concessione ed esibizione delle fatture degli acquisti, e per il rimanente 40%, dietro esibizione di regolare certificato di collaudo delle opere realizzate in confor-

mità al progetto presentato, firmato da tecnico autorizzato.

Nel caso le opere siano in corso di esecuzione, sono disposte erogazioni fino all'80% del contributo assegnato, dietro presentazione della documentazione sullo stato dei lavori e degli acquisti.

La quota restante verrà erogata a collaudo avvenuto e con le modalità di cui al comma primo.

I contributi da erogare in connessione con la Campagna Scaldacqua solari dell'E.N.E.L., verranno liquidati successivamente alla certificazione da parte dell'E.N.E.L., dell'avvenuta installazione dei sistemi ammessi al contributo.

Art. 11

Collaudi e Controlli

Il collaudo delle opere e degli impianti di competenza della Regione, può essere richiesto dalla stessa ai soggetti beneficiari i quali si avvarranno di tecnici abilitati ed iscritti ai relativi Albi professionali.

In caso di interventi di notevole consistenza finanziaria il collaudo può essere disposto dalla Regione a mezzo di collaudatori abilitati ed iscritti ai relativi Albi Professionali.

Per tutte le opere ammesse al finanziamento la Regione Campania, avvalendosi delle strutture regionali dell'ex Genio Civile, si riserva di effettuare periodici controlli per verificarne la corretta esecuzione, la manutenzione e la funzionalità di esercizio.

In caso di accertamento negativo la Regione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, può disporre la decadenza o la revoca del finanziamento.

TITOLO III

CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI NELL'INDUSTRIA, NELL'ARTIGIANATO E IN AGRICOLTURA

Art. 12

Generalità

Al fine di consentire i consumi di energia primaria nei settori industriale, artigianale ed agricolo, la Regione Campania concede contributi sugli interessi per mutui fino a 10 anni o, in alternativa e, su richiesta dell'interessato, contributi in conto capitale fino al 25% della spesa ritenuta ammissibile.

In entrambi i casi il limite del contributo regionale non può eccedere la somma di L. 500 milioni.

Art. 13

Destinatari dei contributi

Destinatari dei contributi sono imprese singole o associate, Consorzi ed Associazioni di imprese operanti nei settori agricolo, industriale ed artigianale, tutti regolarmente in esercizio per gli interventi e le iniziative, poste in essere successivamente alla data del 30 giugno 1981.

Possono essere ammessi al contributo gli interventi che consentano, mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti, un risparmio non inferiore al 15% del consumi iniziali, accertati e dimostrati, di idrocarburi e di energia elettrica afferenti sia i servizi generali che gli usi industriali e/o di processo.

Al fine della valutazione del risparmio, 1 Kg. di idrocarburi è considerato equivalente a 4 Kwh di energia elettrica.

Per le spese ammissibili al contributo si applica il precedente art. 8.

Art. 14

Priorità

Ai fini delle priorità degli interventi viene effettuata distinzione tra interventi a favore della piccola e media industria, artigianato, settore agro - silvo - alimentare ed interventi a favore della grande industria (n. addetti superiore a 500 unità impiegate), ripartendo l'ammontare complessivo disponibile del presente titolo della legge in misura pari al 65% per opere ed impainti a favore della piccola e media industria e settori correlati per il restante 35% per opere ed impianti a servizio della grande industria.

Nel settore agro - silvo - alimentare saranno considerati prioritari gli interventi volti a favorire la trasformazione dei processi agricolo - industriali attraverso il corretto uso delle fonti rinnovabili.

Per entrambe le categorie d'impresa e per ciascun intervento verrà formulata una graduatoria assumendo come indice di qualità la quantità di energia risparmiata per unità capitale investito.

Ulteriore indice di qualità ed elemento prioritario per l'accesso alle contribuzioni previste dalla presente legge, sarà costituito dall'avvenuta concessione, o promessa di concedimento, alla impresa od Ente richiedente il contributo regionale, di ulteriori finanziamenti da organismi nazionali o comunitari, compatibili con la legge n. 308.

Alle iniziative indicate come prioritarie, nell'ambito di ciascun settore, verrà riconosciuta una maggiorazione del 10% dell'indice di qualità.

Art. 15

Procedure

Le domande di contributo in conto interessi vanno presentate direttamente agli istituti abilitati al credito a medio termine per le iniziative industriali, ed agli Istituti abilitati al credito agrario di miglioramento per le iniziative agricole, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Le domande devono essere corredate da progetto di fattibilità e relativa relazione tecnico-economica, firmata da un tecnico iscritto ad un Albo o Collegio professionale competente per tipologia di progetto, che attesti la rispondenza dell'iniziativa agli obiettivi e ai requisiti della presente legge.

Copia conforme del progetto inviato all'istituto di credito va trasmessa alla Regione Campania, Servizio Industria ed Artigianato.

Dopo aver deliberato sulla domanda di finanziamento, l'Istituto di Credito, entro 150 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, ne trasmette alla Regione l'esito, unitamente all'estratto della deliberazione adottata e ad una relazione motivata.

In caso di positiva deliberazione dell'Istituto di credito, la Giunta regionale, previa istruttoria tecnica integrativa, delibera la concessione del contributo in conto interessi.

Le domande del contributo in conto capitale vanno presentate direttamente alla Regione Campania, Servizio Industria ed Artigianato, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Le domande pervenute fuori dei termini prefissati saranno istruite, compatibilmente con la disponibilità dei fondi, esaurito l'esame di quelle pervenute nei termini indicati.

Per le iniziative già in corso, e secondo le priorità di cui all'art. 14, possono essere concesse anticipazioni sul contributo in conto capitale sino all'80% del totale dell'importo assentito purché garantito da polizze fidejussorie bancarie o assicurative: la quota restante verrà erogata con le modalità di cui all'art. 10.

Art. 16

Determinazione del contributo

La determinazione del contributo in conto interessi è fissata in misura che il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a cairco dell'imprenditore, risulti pari alle metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.

Art. 17

Collaudi e controlli

Per il presente titolo valgono le procedure indicate all'art. 11.

Art. 18

Assegnazione del contributo

I contributi verranno assegnati con le procedure indicate all'art. 9 entro novanta giorni dalla data di arrivo o di trasmissione della domanda al Servizio Industria ed Artigianato della Regione.

Art. 19

Convenzioni finanziarie

La regolamentazione dei rapporti con gli Istituti di Credito autorizzati sarà definita con apposita convenzione con la Regione Campania.

Art. 20

Convenzioni tecniche

Nell'esercizio delle funzioni scaturenti dall'applicazione della presente legge, la regione Campania è autorizzata ad avvalersi mediante apposita convenzione, degli Uffici e degli organi tecnici dello Stato, ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, istituzionalmente competenti, nonchè delle strutture convenzionate di cui all'art. 9 ultimo comma.

Art. 21

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per il 1985 con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa di cui ai capitoli nn. 1030 e 1031 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determianta dalle leggi di bilancio, utilizzando i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Art. 22

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 — II comma — della costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 8 marzo 1985

FANTINI

Allegato

TABELLA A

REGOLE TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 6 NEL CASO DI EDIFICI ESISTENTI

Strutture da coibentare	L'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a $R = a \cdot \Delta t$ (m^2 °C h/Keal), dove Δt è il salto termico di progetto definito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1052 del 28 giugno 1977, e «a» è il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi.
Sottotetti	a = 0,1.
Terrazzi e porticati	a = 0,04.
Pareti d'ambito isolate dall'esterno	a = 0,04.
Pareti d'ambito isolate nell'intercapedine	Senza limitazione.
Pareti d'ambito isolate dall'interno	a = 0,04.
Doppi vetri	Ammessi all'incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed F del territorio nazionale, come definite dal decreto ministeriale 10 marzo 1977 e purché sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondente almeno ad una permeabilità all'aria inferiore a 6 mc/ora per mq di superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100 Pascal.
Tubazione di adduzione dell'acqua calda	Ammessa all'incentivo solo la spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non le eventuali opere murarie).

TABELLA B

Un generatore di calore si definisce ad alto rendimento se in condizioni di regime presenta un rendimento, misurato con il metodo diretto, non inferiore al 90 per cento; nel caso di funzionamento ciclico presenta un rendimento non inferiore all'85 per cento quando il tempo di accensione sia eguale al 29 per cento del tempo totale di inserzione.

(2317)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651164/6) Roma — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c.m. 411200851280)

L. 1.000